

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 11/46/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Al ricorrente veniva notificato l'atto in oggetto con il quale venivano recuperate le imposte in oggetto relative a immobili, a seguito del riscatto di un contratto di leasing, in quanto alla data dell'acquisto dei beni riscattati non era stata corrisposta alcuna imposta ipotecaria e catastale proporzionali, essendo l'acquisto avvenuto prima della entrata in vigore delle disposizioni previste dal D. L. n. 223 del 04/07/2006, art. 35, comma 10 ter.

Avverso il predetto atto ricorre il contribuente rilevando preliminarmente che alla stipulazione dell'atto di trasferimento degli immobili venivano versate le imposte in oggetto in misura ridotta al 50% come da disposizione di cui al citato art. 35; nel merito rileva:

1) la nullità dell'atto impugnato in quanto a norma dell'art. 42 del D.P.R. 131/86, la rettifica dell'autoliquidazione effettuata precedentemente dal notaio può essere emessa unicamente per correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione. Nel caso non è ravvisabile alcun errore di autoliquidazione, ma una diversa interpretazione della citata norma;

2) il citato art. 35 dispone inequivocabilmente che nel caso di beni da concedere o concessi in locazione finanziaria le aliquote ipotecaria e catastale sono ridotte alla metà a decorrere dal 1/1/2006.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, nonché il rimborso di quanto versato a scopo cautelativo.

Con atto del 12/07/2010 si costituiva l'Ufficio la legittimità dell'atto impugnato in quanto l'attività di controllo dell'Ufficio non si limita alla rettifica di eventuali errori materiali ma si estende al contenuto dell'atto. In merito alla aliquota applicata l'Ufficio precisa che poiché al momento della stipulazione del contratto di leasing originario nessuna imposta ipotecaria e catastale era stata versata poiché all'epoca era dovuta la sola imposta fissa, l'intera imposta deve essere quindi versata al momento della stipulazione del contratto di riscatto del bene.

Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione osserva che la legittimità della correttezza d'imposta versata presuppone una attività di controllo dell'atto e dei calcoli effettuati per versare l'imposta dovuta.

Nel merito si osserva che a norma dell'art. 35 del D. L. 223/2006 l'applicazione dell'imposta di registro per il caso specifico è ridotta alla metà a partire dal 01/10/2006 senza ulteriori specificazioni, ciò vuol dire che nessun ricalcolo dell'imposta di registro deve essere fatta in funzione degli avvenimenti precedenti l'emanazione della norma di cui sopra.

Se così non fosse si arriverebbe ad una applicazione retroattiva di una norma tributaria implicitamente effettuata dall'Ufficio, in violazione dello statuto del contribuente.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Poiché nelle more del giudizio, ed in via cautelativa, è stato versato l'importo indicato nell'atto impugnato la Commissione dispone effettuarsi il rimborso di detto importo di € 44.658,00.

In considerazione della novità delle questioni trattate sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e ordina il rimborso da parte dell'Ufficio do € 44.658,00.